

- Tematica

conversione tra cryptovalute e stablecoin e tra cryptovalute e coins con sottostante materia prima dal 1 gennaio 2023 •

Paragrafo della circolare

3.1

- Osservazione

il passaggio da cryptovalute a stablecoin o coins con sottostante una materia prima non deve costituire momento impositivo per una eventuale plusvalenza; gli esempi riportati nel paragrafo non lo esplicitano

- Contributo Il paragrafo della bozza porta come esempio di fattispecie non tassabile il passaggio da bitcoin ad ethereum e come fattispecie tassabile il passaggio tra cryptovaluta e NFT.

Tali esempi appaiono assolutamente corretti ma non dissipano i principali dubbi operativi.

Non si esplicita, infatti, una posizione su quello che sin dall'inizio è il dubbio più grande che ha chi opera con cryptovalute, ossia il passaggio tra cryptovaluta e stablecoin (o coins con sottostante materia prima).

A mio avviso per una pluralità di ragioni tali eventi non devono costituire fattispecie tassabili.

Inizio con la stable coin.

Innanzitutto la stable è oggettivamente una cryptovaluta, per cui deve ricadere nell'espressione "dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una crypto-valuta con un'altra"

Inoltre la relazione preparatoria alla legge di bilancio lasciava intendere chiaramente che la ratio della architettura è quella di non creare imposizione fino a che il contribuente resta nell'universo delle cryptovalute, fatto che verrebbe meno ove si recuperasse a tassazione operazioni che coinvolgono stablecoin.

E' opportuno fare presente determinate difficoltà operative che si verificherebbero nel caso opposto: poniamo che in futuro un soggetto realizzi un grande aumento di valore su una crypto (può succedere...) e che la converta in stablecoin prima che il suo prezzo torni a calare: il "controvalore" è comunque in crypto, se l'operazione generasse plusvalenza il soggetto potrebbe non avere gli euro per pagare l'imposta, perché non ha fatto rientro in valuta a corso legale!

E non è detto che abbia patrimonialità sufficiente in valuta a corso legale per pagare le imposte (l'ipotesi può realmente verificarsi, in passato diverse crypto sono aumentate di valore di 50 / 100 volte in un anno, così come il viceversa).

Si arriverebbe ad una situazione in cui il contribuente dovrebbe fare cashout dalla stablecoin in euro dell'ammontare equivalente della plusvalenza da pagare perché le imposte si pagano in euro e non possono essere pagate direttamente in crypto. Il che genererebbe forse una ulteriore tassazione del 26% sull'importo convertito in euro per pagare le

imposte, non è molto chiaro come verrebbe configurata fiscalmente una tale movimentazione fatta all'esclusivo fine di pagare le imposte, parrebbe esserci il rischio di una concreta doppia tassazione, del 26% + 26x26% della plusvalenza.

Inoltre in via generale il pagamento delle imposte dovrebbe essere ragionevolmente semplice (pure per chi esercita i controlli!!) da ricostruire; i passaggi da crypto a stablecoin possono essere anche centinaia o migliaia all'anno, molte persone usano dei Bot che comprano e vendono continuamente sulla base di programmi automatizzati, riuscire a ricostruire il tutto può essere incredibilmente complesso e spesso i dati forniti dagli exchange stessi sono incompleti; si stanno sviluppando programmi che effettuano i conteggi automaticamente, ma gli stessi contengono ancora errori e sono difficili da programmare ed utilizzare per un contribuente medio, richiedono competenze specifiche che neppure la maggior parte dei commercialisti possiede.

Mi pare contro le norme dello Statuto del contribuente gravare quest'ultimo di oneri così pesanti dal punto di vista operativo quando non quasi impossibili da adempiere per pagare le imposte, così come l'obbligarlo a pagare pesanti parcelle ad un professionista solo per tentare di conteggiare cosa c'è da pagare.

Invece se fosse tassabile solo la conversione in euro (pure detenuti su un exchange) la maggior parte delle difficoltà sarebbe risolta: si tassa il 26% del prelievo e basta.

Inoltre avendo fatto un effettivo cashout in euro il contribuente automaticamente dispone delle risorse in euro per pagare le imposte ed evita a monte anche il dubbio sulla doppia tassazione cui facevo riferimento prima.

Ancora, il 2023 è già in corso; il contribuente può avere già fatto operazioni di conversione in stable con la convinzione che non si generi plusvalenza salvo scoprire a posteriori che era un evento tassabile; verrebbe meno anche una tutela dell'affidamento.

Per quanto sopra ci sarebbe anche il forte rischio di generare contenziosi seriali di esito incerto per l'Amministrazione Finanziaria.

Non c'è quindi ragione per cui la circolare debba dare una interpretazione più restrittiva al concetto di cryptovaluta rispetto al dato letterale della legge di bilancio.

Può essere che tutto quanto da me esposto sia da Voi ritenuto ovvio, ma l'esempio fatto nella circolare non dissipa il dubbio, da cui il mio intervento: sul punto ogni singolo Ufficio finirebbe con il muoversi a propria sensibilità, senza uniformità di comportamento e con funzionari che al momento quasi sicuramente non hanno ricevuto specifica formazione sull'argomento, il che potrebbe condurre a contestazioni e contenziosi di ogni tipo.

E sulla stessa falsariga serve un secondo chiarimento: le coins ancorate ad un sottostante materia prima, quale oro, commodities ecc. (il più famoso è Pax Gold). Esse non possono essere considerate stablecoin perché ancorate ad asset che possono essere estremamente volatili, molto più di una valuta a corso legale. Quindi quanto detto sopra vale ancora con più forza per una eventuale conversione tra, a puro titolo di esempio, bitcoin e pax gold.

Questo perfino nell'ipotesi che si ritenesse la conversione in stable coin come fattispecie impositiva; pax gold e le altre crypto similari hanno natura completamente diversa da una stable, hanno un sottostante che non è una valuta a corso legale; rientrano genericamente nel calderone delle cryptovalute, ognuna delle quali ha la propria specificità.

Tenuto conto che le circolari devono essere esplicative e dissipare i dubbi operativi, ritengo quindi opportuno aggiungere un paio di esempi chiarificatori a quelli già presenti, riformulando quello riportato sulla falsariga di “dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una crypto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di ethereum, di una stable coin quali usdc/usdt o di una cryptovaluta avente sottostante una commodity quale Pax Gold con bitcoin)”

- Finalità.

Chiarire quali passaggi tra coins costituiscano o meno fattispecie impositiva, con particolare riferimento alle conversioni in stable coin e in coin avente come sottostante una materia prima.

Ringrazio per l'attenzione concessa.

